



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
UMC di Torino

ORDINE di SERVIZIO n. 18/2013
2° Aggiornamento

Avviso all'utenza tramite pubblicazione sul sito: www.motorizzazione torino.it – Area Personale e Autoscuole.

Oggetto: 1) - “Check list” per patenti A1, A2, A, B1, B, B96 e speciali e “check list” per patenti C, C1, D, D1, CE, C1E, DE, D1E, BE e speciali.

2) - Verifica dati candidati tramite la ricevuta di prenotazione (mod. DTT 067).

1) Facendo seguito a quanto comunicato con l'OdS di cui al presente aggiornamento, relativamente all'utilizzo delle due “check list” di cui trattasi, si riportano di seguito le precisazioni fornite dalla DGT Nord Ovest con nota prot. n. 4465/DGT/NO del 29 novembre u.s.:

“La check-list vuole essere una “linea guida”, cioè un elenco da spuntare, esaustivo dei controlli da eseguire nella fase interessata. In quanto tale, quindi, essa deve essere intesa ed utilizzata come uno strumento che serva alla verifica della completezza della procedura da seguire e non alla verbalizzazione di un giudizio di merito sui singoli punti sottoposti a valutazione. La sua finalità è di circoscrivere l'ambito dei controlli, nell'ottica di rendere omogenea la fase I dell'esame pratico, non è quella di limitare l'autonomia di giudizio dell'esaminatore: non si vuole né far derivare un automatico e acritico giudizio negativo, a causa delle eventuali risposte non conformi; né far scadere tale fase in un mero passaggio formale. Sia l'una sia l'altra interpretazione sarebbero inammissibili perché in aperto contrasto con il punto n. 9 dell'allegato II al D.lgs. 59/2011, il quale detta i criteri di valutazione della prova di capacità e comportamento, alla cui attenta lettura si rimanda.

Si invitano altresì i sigg. esaminatori a lasciare all'interno della domanda d'esame la check list dei candidati respinti alla prova pratica di guida e di NON allegarla quindi al verbale d'esame.

2) In merito al secondo punto in oggetto si segnala che capita sempre più frequentemente di non poter ammettere alla prova pratica di guida dei candidati per i quali è stata emessa una patente contenente dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) errati, così come disposto dalla DGM di Roma con la Circolare prot. n. 0035178 del 27/12/2012. L'assenza del candidato determina di fatto anche una decurtazione delle competenze spettanti all'esaminatore in caso di sedute di esami svolte in regime di orario straordinario.

Alla luce di quanto sopra esposto si ribadisce che tali casi possono essere drasticamente ridotti solo procedendo in occasione degli esami di teoria ad un attento controllo dei dati anagrafici

contenuti nella “ricevuta di prenotazione” allegata alle domande d’esame dei candidati che svolgono i quiz informatizzati (patenti A/B) o quelli cartacei (patenti AM) o quelli orali nei casi di estensione alla categoria superiore. Eventuali errori di digitazione possono così venire corretti prima della emissione della patente da rilasciare all’esame di guida.

Le Autoscuole sono altresì invitate a prestare la massima attenzione ai dati riportati sui fogli rosa dei propri candidati in modo tale da poter richiedere le opportune correzioni prima della prenotazione dell’esame pratico di guida.

Il presente O.d.S. viene divulgato secondo quanto previsto dall’O.d.S. n. 5/2002 e n. 10/2009 e relativi aggiornamenti.

Torino, 5 dicembre 2013

f.to Il Direttore
dr. ing. Ermanno Magri